

Spett./le

**AURI****Autorità Umbra Rifiuti e Idrico**

Via San Bartolomeo 79

**06135 Perugia**Pec [auri@postacert.umbria.it](mailto:auri@postacert.umbria.it)

**Oggetto:** Istanza Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59 –  
**Autorizzazione agli Scarichi di acque reflue ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett. A) del DPR 59/2013**  
e art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

<b>Ditta:</b>	<b>TTI FLAVOURS SRL</b>
<b>Sede Legale:</b>	<b>Via Rossini 4, Bastia Umbra (PG)</b>
<b>Unità locale:</b>	<b>Via del Caminaccio, Assisi (PG)</b>

Premesso che il **disciplinare tecnico di gestione del servizio di fognatura**, stabilisce:

- **art. 8 – Condizionamento delle acque reflue in pubblica fognatura**  
*"Le acque reflue provenienti da tutti gli insediamenti, prima di essere immesse in pubblica fognatura, devono essere trattate in fossa imhoff o fossa biologica, debitamente dimensionata, ai fini di rendere compatibile il refluo a percorrere idraulicamente e con minore impatto ambientale le fognature esistenti miste o nere. Infatti il refluo deve essere accettabile per eventuali scarichi dati da scolmatori e/o depuratori posti a valle della rete ....."*
- **art. 15 – Prescrizioni per lo scarico in pubblica fognatura**  
*"..... Ai sensi dell'art. 33 del D.lg. 152/99 e s.m.i. (oqqi art. 107 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) in riferimento alle caratteristiche qualitative e quantitative, le acque reflue industriali provenienti da cicli di lavorazione, previa valutazione del Soggetto Gestore, possono essere immesse in pubblica fognatura, ma devono essere sottoposte almeno ai trattamenti sopra descritti ed eventualmente a pretrattamenti idonei a limitare il carico inquinante. ...."*

Premesso che la **D.G.R. 7 maggio 2019, n. 627, Direttiva Tecnica in materia di scarichi acque reflue**, stabilisce che:

- **art. 9 – Criteri per l'assimilabilità delle acque reflue industriali a quelle domestiche**
  - "1. Gli scarichi delle acque reflue di attività di produzione di beni e prestazione di servizi, provenienti esclusivamente dal metabolismo umano e da servizi igienici, cucine e mense, sono assimilati agli scarichi di acque reflue domestiche e, qualora in pubblica fognatura, ai sensi del precedente articolo 3 comma 3, non necessitano di dichiarazione di assimilazione e di autorizzazione allo scarico."
  - "2. Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue industriale derivanti da:  
F. Acque reflue con caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche:

- a) le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 10;
  - b) le acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di cui alla tabella 7A con le limitazioni indicate nella stessa tabella;
  - c) le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 7B, con le limitazioni indicate nella stessa tabella;”
- ”5. Per gli scarichi delle acque reflui provenienti dalle attività di cui al comma 2, punto F, lettera a), che prima di ogni trattamento depurativo rispettano i criteri di cui alla Tabella 10, deve essere presentata la dichiarazione di assimilazione in cui si attesti che le acque prodotte presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 10 e, per i restanti parametri o sostanze, qualora presenti nello scarico, quelle di cui alla tabella 3, prima di ogni preventivo trattamento depurativo. La dichiarazione di assimilazione deve essere corredata da apposite analisi che attestino la conformità ai valori di tabella 10 e, se ricorrenti, di tabella 3. Nel caso di nuovi scarichi potrà essere fatto riferimento ai dati ed alla documentazione riferita agli scarichi provenienti dai processi produttivi e dagli stabilimenti analoghi o alla più aggiornata letteratura di settore. In tale caso il titolare dello scarico ha l’obbligo di presentare, entro 180 giorni dall’effettiva attivazione dello scarico, pena la decadenza dell’assimilazione e, se lo scarico non è in pubblica fognatura anche del provvedimento autorizzativo, certificato analitico per la caratterizzazione definitiva delle acque reflue prodotte. ....”
- ”12. Tutti gli scarichi industriali assimilati alle acque reflue domestiche, recapitanti non in pubblica fognatura e quelli recapitanti in pubblica fognatura di cui al comma 2. Punto F, lettere a) e c), devono essere resi accessibili per il controllo, da parte dell’Autorità competente, mediante la predisposizione di un apposito punto di controllo prima dell’allaccio alla pubblica fognatura. Per le situazioni esistenti, ove sia accertata l’impossibilità tecnica di realizzare il punto di controllo, dovrà essere garantito un sistema alternativo di controllo dello scarico, avente caratteristiche permanenti ed adeguate alle necessità di controllo dell’Autorità competente. Sulla dichiarazione di assimilazione deve essere riportata l’ubicazione del punto di controllo.”
- ”13. L’assimilazione alle acque reflue domestiche non è comunque consentita nel caso di scarichi provenienti da stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l’utilizzazione Delle sostanze pericolose di cui all’art. 15 e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevanza.”
- ”14. Qualora vengano a mancare le condizioni di fatto e di luogo che hanno consentito l’assimilazione lo scarico diventa a tutti gli effetti uno scarico industriale.”

Vista la documentazione presentata al SUAP del comune di ASSISI, relativa allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue provenienti dall’insediamento produttivo ubicato in Via del Caminaccio, Assisi (PG).

Considerato che la ditta dichiara l’assimilazione alle acque reflue domestiche in pubblica fognatura per le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 10;

UMBRA ACQUE S.p.A., in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato **PRENDE ATTO** di tale dichiarazione.


#### **Prescrizioni**

##### **a ACQUE REFLUE ASSIMILATE A DOMESTICHE (tabella 10)**

- a1 lo scarico delle acque reflue dovrà avvenire in un pozzetto di campionamento dedicato da realizzare come da schema allegato;

- a2 il pozzetto di campionamento dovrà essere segnalato con cartellonistica riportante la dicitura **"POZZETTO DI CAMPIONAMENTO"** da installare verticalmente su palo e laddove non ci siano tali condizioni, lo stesso dovrà essere segnalato con cartellonistica orizzontale;
  - a3 il pozzetto di campionamento dovrà essere sempre accessibile e libero da qualsiasi **ostacolo che ne possa compromettere l'apertura e l'ispezione;**
  - a4 le acque reflue assimilate alle domestiche dovranno rispettare i limiti di cui alla tabella 10 e, per i restanti parametri o sostanze, qualora presenti nello scarico, i valori limite previsti alla Tabella 3 della Direttiva tecnica regionale per le emissioni in acque superficiali, prima di ogni preventivo trattamento depurativo.
  - a5 **con riferimento all'art. 9 della DGR 627/19 Punto 5), è necessario che il titolare dello scarico presenti, entro 180 giorni dall'effettiva attivazione dello scarico, pena la decadenza dell'assimilazione, certificato analitico per la caratterizzazione definitiva delle acque reflue prodotte.**
- b ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE**
- b1 le acque nere provenienti dai sevizi igienici **prima dell'immissione nella pubblica fognatura** vengano trattate attraverso fossa IMHOFF di adeguata capienza, nel rispetto delle norme vigenti in materia di scarichi fognari;

QUALITA' TECNICA E COMMERCIALE  
Responsabile  
(Ing. Marino BURINI)



## Pozzetto di campionamento – Schema per la realizzazione

### LEGENDA

- 1 Tubazione in ingresso
- 2 Tubazione in uscita
- 3 Chiusino in ghisa

